



Regione Lombardia

LA GIUNTA

DELIBERAZIONE N° XI / 3504

Seduta del 05/08/2020

Presidente

ATTILIO FONTANA

Assessori regionali

FABRIZIO SALA *Vice Presidente*
STEFANO BOLOGNINI
MARTINA CAMBIAGHI
DAVIDE CARLO CAPARINI
RAFFAELE CATTANEO
RICCARDO DE CORATO
MELANIA DE NICHILLO RIZZOLI
PIETRO FORONI

GIULIO GALLERA
STEFANO BRUNO GALLI
LARA MAGONI
ALESSANDRO MATTINZOLI
SILVIA PIANI
FABIO ROLFI
MASSIMO SERTORI
CLAUDIA MARIA TERZI

Con l'assistenza del Segretario Enrico Gasparini

Su proposta dell'Assessore Stefano Bolognini

Oggetto

ULTERIORI DETERMINAZIONI IN MERITO ALLA PROGRAMMAZIONE REGIONALE FNA 2019 ANNUALITÀ 2020 APPROVATA CON DGR N. XI/2862/2020: MISURE STRAORDINARIE MISURA B1 CONSEGUENTI ALL'EMERGENZA COVID-19

Si esprime parere di regolarità amministrativa ai sensi dell'art.4, comma 1, l.r. n.17/2014:

Il Direttore Generale Giovanni Daverio

L'atto si compone di 10 pagine

di cui / pagine di allegati

parte integrante



Regione Lombardia

LA GIUNTA

VISTO l'articolo 2 dello "Statuto d'Autonomia della Lombardia", approvato con l.r. 30 agosto 2008 n. 1;

VISTE:

- la l.r. 6 dicembre 1999, n. 23 "Politiche regionali per la famiglia" che all'art. 4, comma 12, prevede il sostegno e la valorizzazione dell'assistenza a domicilio in tutti i settori di intervento sociale e sanitario, come metodologia e come intervento specifico alternativo all'istituzionalizzazione;
- la l.r. 5 gennaio 2000, n. 1 "Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia: Attuazione del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112";
- la l.r. 12 marzo 2008, n. 3 "Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale e sociosanitario", e successive modificazioni con l.r. n. 2/2012, in particolare:
 - l'art. 2, comma 1, lettere g) e h) che valorizza e sostiene il ruolo della famiglia anche per la cura della persona e promuove interventi volti a favorire la permanenza di persone fragili nel proprio contesto abituale di vita;
 - l'art. 10, comma 1, che individua nei titoli sociali e sociosanitari gli strumenti volti a sostenere la permanenza a domicilio delle persone fragili e a riconoscere l'impegno diretto delle reti familiari nell'assistenza continuativa;
- la l.r. 30 dicembre 2009, n. 33 "Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità";
- la l.r. 11 agosto 2015, n. 23 "Evoluzione del sistema sociosanitario lombardo: modifiche al Titolo I e al Titolo II della Legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33;

RICHIAMATE:

- la DCR 10 luglio 2018 n. XI/64 "Programma regionale di sviluppo della XI Legislatura" (PRS) che nell'ambito delle azioni per la disabilità e la non autosufficienza pone particolare attenzione a quelle indirizzate alle persone con disabilità gravissima alle quali va garantito il mantenimento il più a lungo possibile nel loro contesto di vita attivando interventi a sostegno dei loro caregiver familiari;
- la DGR 14 maggio 2013, n. 116 "Determinazioni in ordine all'istituzione del fondo regionale a sostegno della famiglia e dei suoi componenti fragili: atto d'indirizzo" che prevede di tutelare il benessere di tutti i componenti della famiglia, agevolando e sostenendo armoniose relazioni familiari, pur in presenza di problematiche complesse derivanti da fragilità, ed individua, tra i destinatari prioritari degli interventi, persone con gravi e gravissime disabilità e persone anziane fragili e non autosufficienti, in condizione di dipendenza, totale o parziale, dall'accudente per le funzioni vitali e primarie;

VISTI:

- il decreto legge 23 febbraio 2020 n. 6 recante misure urgenti in materia di



Regione Lombardia

LA GIUNTA

contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, convertito con modificazioni dalla L. 5 marzo 2020 n. 13, successivamente abrogato dal DL n. 19/2020 ad eccezione dell'art. 3, comma 6 bis, e dell'art. 4;

- il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19", in particolare l'articolo 3 che prevede tra l'altro che le Regioni, in relazione a specifiche situazioni sopravvenute di aggravamento del rischio sanitario verificatesi nel loro territorio possono introdurre misure ulteriormente restrittive, tra quelle di cui all'articolo 1, comma 2, esclusivamente nell'ambito delle attività di loro competenza e senza incisione delle attività produttive e di quelle di rilevanza strategica per l'economia nazionale;

RICHIAMATI i DPCM 1 marzo, 4 marzo, 9 marzo, 11 marzo, 22 marzo 2020, 1 aprile 2020 e 11 giugno 2020 recante ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 sull'intero territorio nazionale sino al 31 luglio;

RICHIAMATE le seguenti ordinanze regionali:

- n. 514 del del 21 marzo 2020 "Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica: limitazione degli spostamenti su tutto il territorio regionale";
- n. 515 del 22 marzo 2020 "Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica: sospensione attività in presenza delle amministrazioni pubbliche e dei soggetti privati preposti all'esercizio di attività amministrative nonché modifiche dell'ordinanza n. 514 del 21/03/2020";
- n. 517 del 23 marzo 2020 "Modifica dell'ordinanza n. 515 del 22/03/2020";
- n. 521 del 4 aprile 2020 "Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica e dell'art. 3 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19";
- n. 537 del 30 aprile 2020 "Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19. ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica e dell'art. 3 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19";
- n. 539 del 3 maggio 2020 "Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19. ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica e dell'art. 3 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19";
- n. 573 del 29 giugno 2020 "Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32,



Regione Lombardia

LA GIUNTA

comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica, dell'art. 3 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 e dell'art. 1 comma 16 del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33";

- n. 580 del 14 luglio 2020 "Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica, dell'art. 3 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 e dell'art. 1 comma 16 del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33";

RICHIAMATE altresì le seguenti delibere della Giunta Regionale:

- del 23 dicembre 2019, n. 2720 "Piano regionale per la non autosufficienza triennio 2019-2021 e Programma operativo regionale annualità 2019 - esercizio 2020", anche per quanto attiene il quadro normativo nazionale e regionale di riferimento;
- del 31 gennaio 2020 n. 2798 "Programma operativo regionale a favore di persone con gravissima disabilità e in condizione di non autosufficienza e grave disabilità di cui al fondo per le non autosufficienze triennio 2019-2021- annualità 2019 (DGR n. XI/2720/2019): Prime indicazioni per garantire continuità alla misura B1";
- del 18 febbraio 2020 n. 2862 "Programma operativo regionale a favore di persone con gravissima disabilità e in condizione di non autosufficienza e grave disabilità di cui al fondo per le non autosufficienze triennio 2019-2021- annualità 2019 (DGR n. XI/2720/2019): Integrazioni e ulteriori specificazioni";
- del 16 marzo 2020 n. 2954 "Programma operativo regionale a favore di persone con gravissima disabilità e in condizione di non autosufficienza e grave disabilità di cui al Fondo per le Non Autosufficienze triennio 2019-2021 - annualità 2019 (DGR n. XI/2862/2020): determinazioni conseguenti alla emergenza Covid-19 per i rinnovi domande B1";
- del 15 aprile 2020 n. 3055 "Programma operativo regionale a favore di persone con gravissima disabilità e in condizione di non autosufficienza e grave disabilità di cui al Fondo per le Non Autosufficienze triennio 2019-2021 - annualità 2019 (DGR n. XI/2862/2020): ulteriori determinazioni conseguenti alla emergenza Covid-19 per la Misura B1 e la Misura B2";
- del 26 maggio 2020 n. 3178 "Ulteriori determinazioni in merito alla programmazione regionale FNA 2019, annualità 2020 approvata con DGR n. XI/2862/2020";

VISTO il Decreto direttoriale del MLPS n. 37 del 23 marzo 2020, registrato dalla Corte dei Conti in data 15 aprile 2020, di riparto di ulteriori risorse per complessivi € 50.000.000,00 assegnate al FNA 2020;

PRESO ATTO che il MLPS ha trasmesso alle Regioni la nota m_ips.41.Registro Ufficiale.U1.0003368.27-04-2020, con la quale ha comunicato che con il Decreto direttoriale n. 37 del 23 marzo 2020 1 dicembre 2018, sono state attribuite alla Regione



Regione Lombardia

LA GIUNTA

Lombardia risorse pari ad € 7.955.000,00, chiedendo altresì di inviare la programmazione integrativa degli interventi da realizzare con queste ulteriori risorse assegnate al FNA 2020;

DATO ATTO che l'intera quota pari ad € 7.955.000,00, di cui al punto precedente, è stata interamente attribuita alle persone in condizione di disabilità gravissima – Misura B1 (DGR n. XI/3178/2020), modificando il Piano attuativo regionale già trasmesso al MLPS con nota Protocollo U1.2020.0003973 del 02/03/2020;

RITENUTO, in considerazione dell'evolversi della situazione epidemiologica, del carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e delle restrittive prescrizioni imposte a livello nazionale e regionale e anche a seguito della costante interlocuzione avvenuta con le Associazioni maggiormente rappresentative del mondo della disabilità, necessario intervenire con un ulteriore provvedimento relativamente alla Misura B1 definendo ulteriori criteri di assegnazione delle suddette risorse integrative;

RICHIAMATO il dd n. 8812 del 22 luglio 2020 con il quale si è proceduto all'accertamento, impegno e contestuale liquidazione alle ATS, ciascuna per la propria competenza e secondo i criteri stabiliti con DGR n. XI/3178/2020, dell'importo complessivo pari ad € 7.955.000,00;

CONSIDERATO che dal mese di marzo 2020 le strutture educative - scuole e centri diurni per disabili - sono rimasti chiusi causa Covid-19;

DATO ATTO che con DGR n. XI/3178/2020, è stato riconosciuto l'innalzamento:

- del valore del Buono mensile da € 600,00 a € 900,00 per i mesi da marzo a giugno 2020, a compensazione del pesante carico sostenuto dalla famiglia, al disabile gravissimo che frequenta la scuola oppure che frequenta la scuola e un servizio diurno secondo quanto previsto al punto 2 degli Strumenti (All. B - DGR n. XI/2862/2020);
- del valore del Buono mensile da € 600,00 a € 900,00, riconosciuto al caregiver familiare in relazione ai bisogni complessi correlati alla situazione assistenziale delle persone con disabilità di cui alla lettere a), b) ed i) con decorrenza dal mese di maggio 2020;

CONSIDERATO che a seguito di segnalazioni da parte delle famiglie e delle associazioni delle persone con disabilità, si ritiene opportuno:

- integrare il buono mensile da € 600,00 a € 900,00 per i mesi da marzo ad agosto 2020, anche al minore con disabilità gravissima che frequenta un servizio di infanzia, scuola o e/o Unità d'offerta semiresidenziali sanitarie, sociosanitarie, sociali con precipua finalità socializzante e per un totale complessivo < 14 ore settimanali, secondo quanto previsto al punto 1 degli Strumenti - All. B alla DGR n. XI/2862/2020;



Regione Lombardia

LA GIUNTA

- precisare che il buono integrativo pari ad € 300,00 di cui sopra è alternativo:
 - al buono caregiver familiare di € 300,00 riconosciuto a chi si trova nella condizione di cui alla lettera a), b) ed i);
 - e
 - al buono riconosciuto a titolo di rimborso per le spese del personale di assistenza regolarmente impiegato;

pertanto può essere riconosciuto al minore che percepisce esclusivamente il buono LEP di € 600,00;

CONSIDERATO che a seguito del riconoscimento del buono integrativo di € 300,00 al caregiver familiare delle persone con disabilità gravissima di cui alla lettera a), b) ed i), come da DGR n. XI/3178/2020, si rende necessario:

- intervenire con una modifica al punto 1 lettera b. degli “Strumenti” - All. B alla DGR n. XI/2862/2020 - nella parte in cui prevede una erogazione “da un minimo di € 200,00 a un massimo di € 500,00 per sostenere, a titolo di rimborso, le spese del personale di assistenza regolarmente impiegato (es. badante, assistente familiare ex lr 15/2015, ASA/OSS, colf, baby sitter, educatore)”;
- precisare che il punto 1 lettera b. degli Strumenti - All. B - DGR n. XI/2862/2020 - è pertanto così modificato:

“da un minimo di € 300,00 a un massimo di € 500,00 per sostenere, a titolo di rimborso, le spese del personale di assistenza regolarmente impiegato (es. badante, assistente familiare ex lr 15/2015, ASA/OSS, colf, baby sitter, educatore)”:

 - tempo pieno € 500,00, indipendentemente se convivente o non;
 - part time (almeno 25 ore settimanali) € 400,00 anziché € 300,00;
 - < 25 ore settimanali fino ad un massimo di € 300,00 anziché € 200,00, a fronte di una spesa almeno di pari importo.
- stabilire che la decorrenza del sostegno è a partire dal mese di maggio (pagamento giugno);

RITENUTO di specificare che i sostegni “integrativi” come sopra specificati, sono riconosciuti sia alle persone prese in carico con FNA 2018 sia ai nuovi accessi alla Misura B1 (FNA 2019-esercizio 2020);

DATO ATTO che:

- con DGR n. XI/2862 del 18 febbraio 2020, che modifica ed integra la DGR n. XI/2720/2019, sia nelle premesse del provvedimento che nel dispositivo si conferma l'utilizzo dei limiti ISEE come indicati dal DPCM del 21 novembre 2019, quale unico criterio di accesso alla misura riferita alla disabilità gravissima, ossia:
 - ISEE SOCIO SANITARIO fino a 50.000 per adulti/anziani;



Regione Lombardia

LA GIUNTA

- ISEE ORDINARIO fino a € 65.000 per minori
- nella parte "Accesso" di cui all'allegato B alla DGR n. XI/2862/2020, per mero errore materiale, è rimasto il riferimento per gli adulti/anziani anche dell'ISEE ordinario in merito alla eventuale identificazione delle priorità di accesso in caso di risorse non sufficienti;
- tale errore è stato segnalato ed evidenziato tempestivamente con nota trasmessa dal dirigente competente a tutte le ATS in data 27 febbraio 2020;

CONSIDERATO per quanto sopra, opportuno intervenire con una modifica al punto "Accesso" dell'All. B - DGR n. XI/2862/2020 eliminando il riferimento all'ISEE ordinario per adulti/anziani e modificando lo stesso come di seguito evidenziato:

- ISEE sociosanitario fino a € 50.000,00 per adulti/anziani e ISEE ordinario fino a € 65.000,00 per beneficiari minorenni in corso di validità al momento della presentazione della domanda (compreso quello corrente) ai fini dell'accesso alla misura B1

anziché

ISEE sociosanitario fino a € 50.000,00 e ISEE ordinario fino a € 65.000,00 per beneficiari minorenni in corso di validità al momento della presentazione della domanda (compreso quello corrente) ai fini dell'accesso alla misura B1. Per gli adulti e anziani è necessario presentare anche l'ISEE ordinario che sarà utilizzato quale criterio ordinario dell'elenco predisposto dalle ATS o eventualmente degli elenchi per le tre Aree di riferimento (minori/adulti /anziani) qualora se ne ravvisasse la necessità per scarsità di risorse;

- ISEE in corso di validità al momento della presentazione della domanda (compreso quello corrente):
 - per gli adulti e gli anziani ISEE sociosanitario;
 - per i minorenni ISEE ordinario

anziché

ISEE in corso di validità al momento della presentazione della domanda (compreso quello corrente):

- per gli adulti e gli anziani ISEE sociosanitario oltre a ISEE ordinario;
- per i minorenni ISEE ordinario.

CONSIDERATO che:

- con DGR n. XI/3055/2020 si è precisato che per i nuovi accessi, solo fino al termine di questa fase emergenziale (31 luglio), sarà possibile riconoscere il buono dal primo giorno del mese successivo alla verifica/valutazione della domanda da parte dell'ASST anziché dal primo giorno del mese successivo al trimestre;
- il graduale avvio della fase post emergenza Covid-19, rende opportuno anche per il mese di agosto, proseguire nel riconoscimento del buono dal primo giorno del



Regione Lombardia

LA GIUNTA

mese successivo alla verifica/valutazione della domanda da parte dell'ASST anziché dal primo giorno del mese successivo al trimestre;

CONSIDERATO di confermare quanto previsto nella DGR n. XI/2862/2020, non oggetto di integrazione e ulteriore specificazione del presente provvedimento;

DATO ATTO che i costi per le misure integrative previste dal presente provvedimento rientrano nelle risorse aggiuntive di cui alla DGR n. XI/3178/2020 (FNA riparto 2020) pari a € 7.955.000,00 e trovano copertura sul capitolo 12.02.104.14206 del bilancio regionale per l'esercizio 2020;

DATO ATTO di rinviare, qualora necessario, a successivi atti della Direzione Generale competente l'attuazione del presente provvedimento ed eventuali provvedimenti di compensazione tra ATS delle risorse destinate alla Misura B1;

CONFERMATO in carico alle ATS il monitoraggio, il controllo e l'obbligo di rendicontazione economica, quali e quantitativa e di appropriatezza, secondo successive e dettagliate indicazioni della Direzione Generale Politiche sociali, abitative e disabilità;

RICHIAMATE la l.r. 20/08 e le DD.G.R. relative all'assetto organizzativo della Giunta regionale;

VAGLIATE e fatte proprie le suddette motivazioni;

All'unanimità dei voti, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di integrare il buono mensile da € 600,00 a € 900,00 00 per i mesi da marzo ad agosto 2020, anche al minore con disabilità gravissima che frequenta un servizio di infanzia, scuola o e/o Unità d'offerta semiresidenziali sanitarie, sociosanitarie, sociali con precipua finalità socializzante e per un totale complessivo < 14 ore settimanali, secondo quanto previsto al punto 1 degli Strumenti (All. B - DGR n. XI/2862/2020);
2. di dare atto che il buono integrativo di cui al punto 1, pari ad € 300,00 è alternativo:
 - al buono caregiver familiare di € 300,00 riconosciuto a chi si trova nella condizione di cui alla lettera a), b) ed i);
 - e
 - al buono riconosciuto a titolo di rimborso per le spese del personale di assistenza



Regione Lombardia

LA GIUNTA

regolarmente impiegato;

pertanto può essere riconosciuto al minore che percepisce esclusivamente il buono LEP di € 600,00;

3. di stabilire che il punto 1 lettera b. degli Strumenti - All. B alla DGR n. XI/2862/2020 – è così modificato:
“b. da un minimo di € 300,00 a un massimo di € 500,00 per sostenere, a titolo di rimborso, le spese del personale di assistenza regolarmente impiegato (es. badante, assistente familiare ex lr 15/2015, ASA/OSS, colf, baby sitter, educatore)”:
 - tempo pieno € 500,00, indipendentemente se convivente o non;
 - part time (almeno 25 ore settimanali) € 400,00;
 - < 25 ore settimanali fino ad un massimo di € 300,00, a fronte di una spesa almeno di pari importo;
4. di stabilire altresì che la decorrenza del sostegno di cui al punto 3 è a partire dal mese di maggio 2020 (pagamento giugno);
5. di stabilire che i sostegni “integrativi” di cui sopra sono riconosciuti sia alle persone prese in carico con FNA 2018 che per i nuovi accessi alla Misura (FNA 2019-esercizio 2020);
6. di dare atto che per i nuovi accessi, anche per il mese di agosto, sarà possibile riconoscere il buono dal primo giorno del mese successivo alla verifica/valutazione della domanda da parte dell'ASST anziché dal primo giorno del mese successivo al trimestre;
7. di dare atto che i costi per le misure integrative previste dal presente provvedimento rientrano nelle risorse aggiuntive di cui alla DGR n. XI/3178/2020 (FNA riparto 2020) pari a € 7.955.000,00 e trovano copertura sul capitolo 12.02.104.14206 del bilancio regionale per l'esercizio 2020;
8. di dare atto che viene eliminato qualsiasi riferimento all'ISEE ordinario per adulti e anziani al punto “Accesso” dell'all. B - DGR n. XI/2862/2020 e conseguentemente è così modificato:
 - ISEE sociosanitario fino a € 50.000,00 per adulti/anziani e ISEE ordinario fino a € 65.000,00 per beneficiari minorenni in corso di validità al momento della presentazione della domanda (compreso quello corrente) ai fini dell'accesso alla misura B1;
 - ISEE in corso di validità al momento della presentazione della domanda (compreso quello corrente):



Regione Lombardia

LA GIUNTA

- per gli adulti e gli anziani ISEE sociosanitario;
 - per i minorenni ISEE ordinario
9. di rinviare a successivi atti della Direzione Generale Politiche sociali, abitative e disabilità, qualora necessario, l'attuazione del presente provvedimento ed eventuali provvedimenti di compensazione tra ATS delle risorse destinate alla Misura B1;
10. di confermare in carico alle ATS il monitoraggio, il controllo e l'obbligo di rendicontazione economica, quali e quantitativa e di appropriatezza, secondo successive e dettagliate indicazioni della Direzione Generale Politiche sociali, abitative e disabilità;
11. di stabilire che il presente provvedimento non è soggetto alla materia di trasparenza e pubblicità ai sensi degli artt. 26 e 27 del D.Lgs. n. 33;
12. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL) e sul portale istituzionale di Regione Lombardia - www.regione.lombardia.it e di trasmettere lo stesso alle ATS.

IL SEGRETARIO
ENRICO GASPARINI

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge